

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 1 di 16

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte Speciale

REATI AMBIENTALI (Aggiornamento)

Ente Ecclesiastico PIA FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE AZIENDA
 OSPEDALIERA "CARD. G. PANICO"

INDICE

1. I reati exl D. Lgs. n. 121/2011 ed ex L. n. 68/2015 (art.25-undecies del D. Lgs. 231/01)
 - 1.1 L'attività di mappatura dei rischi
 - 1.2 Inquinamento ambientale (art. 452 bis del c.p.)
 - 1.3 Disastro ambientale (art. 452 quater del c.p.)
 - 1.4. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies del c.p.)
 - 1.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies del c.p.)
2. Le Aree a rischio e i relativi controlli
3. Struttura organizzativa in materia ambientale
 - 3.1. Figure coinvolte
 - 3.2. Terzo Destinatario
4. Principi e regole di comportamento
 - 4.1 Gestione della documentazione
 - 4.2 Competenza, Formazione e consapevolezza
 - 4.3 Gestione delle Emergenza ambientali
5. Protocolli specifici di prevenzione
 - 5.1 Controlli esistenti
 - 5.2 Principi procedurali specifici
 - 5.3 Inquinamento Idrico ed Emissioni in atmosfera
 - 5.4 Gestione dei rifiuti
 - 5.5 Protezione dell'ozono
6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 2 di 16	

PARTE SPECIALE

1. I reati di cui all'art. 25 - *undecies* del Decreto 231/01

La presente parte speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, "**Reati Ambientali**") introdotti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 121 del 07/07/2011 e dalla L. n. 68 del 22/05/2015.

L'Ente, con riferimento agli obblighi di legge in merito ai reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies*, si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare tutte le misure preventive volte a prevenire gli illeciti. Quest'ultima caratteristica è rilevante, ai fini della definizione di un documento condiviso, conforme alle disposizioni in merito all'adozione di un codice di comportamento di cui al *D.Lgs. n. 231/2001*. L'Ente richiede ai propri dipendenti e agli altri soggetti interessati, l'adozione di una condotta mirata a proibire comportamenti illeciti, definendo le responsabilità etiche e sociali anche attraverso clausole contrattuali *ad hoc*.

Con riferimento ai *reati presupposto* inseriti nel nuovo catalogo del *D.Lgs. n. 231/2001* - art. 25 *undecies*, si deve evidenziare che la tutela penale dell'ambiente è rimasta essenzialmente legata a fattispecie di reato di pericolo astratto, sanzionate attraverso un sistema di contravvenzioni, seguendo lo schema della previgente legislazione ambientale del nostro ordinamento. In altre parole, questa modifica ha introdotto una sorta *tertium genus* di responsabilità, quella amministrativa (anche se accertata dal giudice penale con gli schemi tipici del processo penale) degli enti per i reati commessi dai suoi responsabili o dipendenti. Inoltre, nel configurare la nuova disciplina sulla responsabilità degli enti per i reati ambientali, il *D.Lgs. n. 121/2011* e al L. n. 68/2015 non forniscono indicazioni specifiche riguardo alle prescrizioni di cui al *D.Lgs. n. 231/2001* e, in particolare, in merito alla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione aventi efficacia esimente.

Si può ritenere che l'inclusione di alcuni reati ambientali nel novero di quelli previsti dal *D.Lgs. n. 231/2001*, non solo rappresenti un aspetto innovativo in materia, ma offra anche lo spunto per ipotizzare l'applicazione di modelli organizzativi e di gestione *ad hoc* per l'esonero dalla responsabilità dell'ente. In altre parole, si può far riferimento all'impiego di sistemi di gestione aziendali per l'ambiente, sulla falsariga di quanto è già previsto dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, esistono delle **differenze non trascurabili** tra i due casi, reati ambientali e illeciti in materia antinfortunistica, che meritano di essere brevemente analizzati.

Nell'analizzare le differenze tra le due materie è opportuno rilevare *in primis* che il *D.Lgs. n. 81/2008* prevede esplicitamente il ricorso a modelli di organizzazione e gestione per l'efficacia esimente delle fattispecie di reato, di cui all'*art. 25-septies* del *D.Lgs. n. 231/2001*. L'*art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008* fornisce indicazioni abbastanza chiare sulle modalità di predisposizione di tale modello (commi 1-4) e addirittura (al comma 5) provvede a suggerire esempi di schemi la cui corretta implementazione soddisfa i requisiti *ex D.Lgs. n. 231/2001*. Invece, per i reati ambientali, non esistono ancora riferimenti specifici a modelli di sistemi di gestione. Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla mancanza di un riferimento esplicito, nel *D.Lgs. n. 121/2011*, alla delega di funzioni, in analogia con quanto stabilito all'*art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008*.

D'altra parte, a favore dell'adozione di un sistema di gestione ambientale, si deve rilevare che il *D.Lgs. n. 121/2011* e la *L. n. 68/2015* offrono l'opportunità di poter applicare un modello di organizzazione e gestione aziendale in grado di:

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 3 di 16	

- avere carattere esimente per l'ente ai fini della responsabilità per i reati di cui all'*art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001* (con tutti i benefici di carattere economico che ne possono derivare in caso di sanzioni);

- garantire una maggiore efficacia ed efficienza in termini di gestione delle attività aziendali, specialmente per quanto riguarda la materia dei rifiuti. Quindi, l'impiego di sistema di gestione ambientale certificabile produrrebbe ulteriori vantaggi per l'azienda sia migliorando la propria immagine e visibilità verso l'esterno, sia in termini pratici (applicativi), vista la grande diffusione di tali modelli e la loro presenza sul mercato ormai da numerosi anni. A tale scopo è essenziale individuare i requisiti che tale sistema deve possedere, ai sensi del *D.Lgs. n. 231/2001*.

Nella fase di Pianificazione sono previste le seguenti attività principali: la mappatura dei processi ai fini dell'individuazione dei rischi e la pianificazione delle attività di prevenzione.

Il sistema di attribuzione delle responsabilità e la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio non è previsto esplicitamente dalla norma. Infatti, mentre nel caso della norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro questa attività è supportata dagli obblighi di legge (responsabilità, diritti e doveri delle figure aziendali in merito alla gestione della sicurezza in azienda sono ben specificati dall'articolo del *D.Lgs. n. 81/2008*); in materia ambientale, invece, non è presente un'analogia sistematizzazione delle figure aziendali e dei loro obblighi.

La fase relativa alla gestione dei rischi (mappatura dei rischi, valutazione ed implementazione di misure preventive) si attua attraverso **l'analisi ambientale iniziale**, ovvero nell'espletamento delle seguenti attività:

- identificazione degli aspetti ambientali, compresi quelli associati alle condizioni operative normali, anomale, alle condizioni di avviamento e di fermata, ed alle situazioni di emergenza e agli incidenti;

- identificazione delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive.

1.1. L'attività di mappatura dei rischi deve prevedere l'esame delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti, comprese quelle associate alle attività di definizione dei contratti e di approvvigionamento, nonché la valutazione delle situazioni di emergenza e degli incidenti già verificatisi. Sulla base dei risultati ottenuti, l'organizzazione deve stabilire **per ogni rischio individuato**, quale sia il valore **accettabile** (valore obiettivo), che deve essere attuato e mantenuto attivo attraverso procedure documentate (sia procedure gestionali che procedure operative). Tali obiettivi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell'inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle eventuali prescrizioni volontarie. **A differenza del settore antinfortunistico**, in materia ambientale non esistono delle prescrizioni specifiche che definiscono i rischi: quindi, oltre al rispetto generico della legislazione ambientale (*in primis* del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. TUA*) è opportuno specificare, in maniera puntuale, **quali** siano i **rischi** legati agli **illeciti** di cui all'*art. 25 undecies*, applicabili alle attività dell'organizzazione e verificare il livello di conformità alle prescrizioni relative a tali fattispecie di reato (valori obiettivo), evidenziando eventualmente le procedure e prassi operative che devono essere adeguate o implementate *ex novo* per raggiungere tali obiettivi. Per ciò che riguarda la fase di attuazione, la norma ISO 14001:2004 prevede già dei requisiti **presumibilmente conformi** a quanto previsto dal *D.Lgs. n. 231/2001* (punti 4.4.1 - 4.4.7 della

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 4 di 16

norma). Infine, riguardo le fasi di **verifica** (sorveglianza e misurazione; valutazione del rispetto delle prescrizioni; attuazione di azioni correttive e azioni preventive; controllo delle registrazioni e *audit* interni) e **riesame**, si deve sottolineare che l'impianto metodologico della norma consente una corretta gestione delle attività dell'organizzazione con riferimento ai rischi ambientali evidenziati nella fase di pianificazione. Ai fini dell'efficacia esimente, di cui al *D.Lgs. n. 231/2001*, è tuttavia necessario specificare la composizione e le attività **dell'Organismo di vigilanza**, prevedendo anche un opportuno sistema sanzionatorio in caso di non conformità.

Alla luce delle ipotesi di coordinamento, di miglioramento e di prescrizioni aggiuntive discusse per assicurare la *compliance* al [D.Lgs. n. 231/2001](#) del modello ISO 14001:2004 è quindi **necessario implementare tale modello**, tenendo conto quindi del diverso approccio da seguire nella valutazione dei rischi legati ai nuovi reati ambientali.

In altre parole, è essenziale la predisposizione di procedure gestionali e operative specifiche per poter effettuare efficacemente le attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati di cui all'art. 25 *undecies*. La valutazione di questi rischi ambientali risulta sicuramente l'attività più complessa che l'organizzazione deve effettuare: vista la tipologia dei reati presupposto **non è possibile**, infatti, **definire una casistica generale degli strumenti da utilizzare**, così come avviene nel caso della sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti nell' art. 25 - *undecies* del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili per la Pia Fondazione di Culto e Religione "Card. G. Panico" (di seguito, "Ente").

a) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – art. 137 - scarichi di acque reflue:

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per*

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 5 di 16

le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermedia-zione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi .

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 6 di 16

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – art. 257 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro .

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose .

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – art. 258 comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

5. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 7 di 16

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto .

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* –art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* –art. 260, comma 1 e 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

Ai sensi dell'art. 25 – undecies comma 8, "Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui *all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ...*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

g) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* –art. 260 – bis, **comma 6, 7, 8** - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 8 di 16

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi .

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) In relazione alla commissione dei reati previsti dal *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* –art. 279, comma 5 – Superamento dei valori limite della qualità dell'aria.

8. Nei casi previsti dal comma 2¹ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'*articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549* – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive

9. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1.2 In relazione alla nuova formulazione dell'art. 452 bis del c.p. - Inquinamento ambientale:

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. “

¹ **Comma 2** - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 9 di 16

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote oltre a sanzioni interdittive fino ad un anno.

1.3. In relazione alla nuova formulazione dell'art. 452 quater del c.p. - Disastro ambientale:

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote oltre a sanzioni interdittive.

1.4. In relazione alla nuova formulazione dell'art. 452 quinquies del c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente :

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

1.5 In relazione alla nuova formulazione dell'art. 452 sexies del c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattiva :

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattiva'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'."

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 10 di 16

In relazione alla nuova formulazione dell'art. **452 octies del c.p.** - Circostanze aggravanti :
 "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

All'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento mille quote.

2. Le Aree a rischio e i relativi controlli

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto :

- gestione dei servizi tecnici dei fabbricati
- raccolta e stoccaggio interno dei rifiuti
- gestione dell'isola ecologica
- gestione delle attrezzature
- gestione ambientale

3. Struttura organizzativa in materia ambientale

L'Ente si dota di un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale risultano fissati, inoltre, gli obiettivi generali che lo stesso si è proposto di raggiungere. Tali procedure contengono l'impegno a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale applicabili, sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate e sono periodicamente aggiornate.

3.1. Figure coinvolte

- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direzione Amministrativa
- Ufficio Tecnico
- RSPP

Ogni specifica area è dotata di procedure e protocolli interni, documentazione di controlli eseguiti, assegnazione di compiti e responsabilità, attuazione diretta delle azioni correttive necessarie.

3.2. Terzo Destinatario

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia ambientale assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa dell'Ente, svolgono un'attività di integrazione e supporto a quella dell'Ente.

Devono considerarsi terzi destinatari:

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali		Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 11 di 16

- a. i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (Appaltatori);
- b. i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- c. i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- d. gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

Con riferimento a queste figure l'Ente adotta una procedura che :

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e appaltatori;
- verifica il possesso dei requisiti tecnico – professionali in capo agli stessi;
- prevede clausole contrattuali che impongono il rispetto delle normative ambientali applicabili, nonché il rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- stabilisce le modalità di verifica circa il rispetto della normativa ambientale da parte dei terzi.

4. I principi e le regole di comportamento .

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente Modello la normativa vigente in materia ambientale.

4.1 Gestione della documentazione

La Fondazione adotta procedure che disciplinano le attività di controllo della documentazione inerente la Gestione Ambientale. Tale procedura definisce :

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione in coerenza con la politica aziendale (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative)
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità.

4.2 Competenza, Formazione e consapevolezza

L'Ente adotta procedure che regolamentino il processo di informazione, formazione ed organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, con lo scopo di :

- definire i ruoli e le responsabilità circa gli aspetti formativi sui temi ambientali e sulle relative procedure, obbligatori per tutti i dipendenti;
- stabilire i criteri di aggiornamento in relazioni a trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie che comportano impatti ambientali significativi;
- definire i contenuti, le modalità e i tempi della formazione in materia ambientale.

4.3 Gestione delle Emergenza ambientali

L'Ente adotta una specifica procedura per la gestione delle emergenze che hanno un impatto, sia pur potenziale, sull'ambiente che :

- individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali ;
- definire i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni di emergenza;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 12 di 16	

- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischio di deterioramento dell'habitat;
- definire i tempi e le modalità delle prove e simulazione di emergenza;
- prevede le modalità di tenuta dei registri con i riferimenti alle prove e alle simulazioni effettuate ed alle situazioni di effettiva emergenza verificatesi, al fine di permettere una valutazione circa l'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive intraprese.

5. Protocolli specifici di prevenzione.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale i protocolli prevedono che, con riferimento alla gestione delle acque, siano definiti criteri e modalità per:

- effettuare gli interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito, finalizzati a limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;
- regolamentare la gestione degli aspetti che riguardano gli scarichi idrici, con particolare attenzione alle attività di richiesta e rinnovo delle autorizzazioni, del controllo e dell'analisi periodica, nonché degli interventi in presenza di parametri con valori oltre i limiti stabiliti
- effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine di contenere eventuali incidenti ambientali;
- avere la disponibilità della documentazione relativa come, ad esempio, quella relativa ai controlli analitici e ai registri di manutenzione.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale i protocolli prevedono che, con riferimento alla gestione dei rifiuti sono definiti criteri, modalità e strumenti organizzativi per:

(area produzione dei rifiuti)

- favorire la riduzione dei rifiuti da inviare in discarica favorendo il riuso degli stessi;
- tener conto, al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, della gestione del *fine vita* del prodotto stesso, indirizzando la scelta verso prodotti che possono essere destinati al recupero;

(area raccolta dei rifiuti)

- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti, anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti adatti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
- assicurare la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenire ogni miscelanea illecita;
- assicurare la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- valutare la necessità di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di raccolta e stoccaggio e attivare le necessarie procedure per ottenere le stesse;
- pianificare ed assicurare il monitoraggio dell'attività, comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 13 di 16	

- assicurare la disponibilità della documentazione relativa, (ad es. registrazioni dei controlli analitici);

(area trasporto dei rifiuti)

- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato come trasportatore posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa;
- assicurare, nel caso di trasporto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- assicurare la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (ad es. registri carico/scarico, formulari, gestione SISTRI) ;
- assicurare la disponibilità della documentazione relativa ;

(area smaltimento dei rifiuti)

- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- assicurare la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche con la previsione di specifiche clausole contrattuali che disciplinino la responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in caso di inadempienze del contratto e della normativa vigente in ambito ambientale
- assicurare il monitoraggio periodico della corretta gestione dei FIR, anche con l'ausilio di database e riepiloghi per codice, finalizzato alla corretta compilazione del MUD annuale ;
- assicurare la disponibilità della relativa documentazione ;

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale i protocolli prevedono che, con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento sono definiti criteri, modalità e strumenti organizzativi che disciplinano ruoli e responsabilità per:

- individuare le necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee ;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di verifica e di manutenzione periodica e programmata su attrezzature ed impianti con potenziali impatti negativi sull'ambiente, nonché su eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
- definire, ove necessario, un programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- definire misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- assicurare l'effettuazione delle comunicazioni prescritte dopo il verificarsi di emergenze ambientali che abbiano causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 14 di 16	

- assicurare la disponibilità della documentazione relativa;
- pianificare e assicurare il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale i protocolli prevedono che, con riferimento alla protezione dell'aria dall'inquinamento sono definiti criteri, modalità e strumenti organizzativi che disciplinano ruoli e responsabilità per:

- individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicuri l'ottenimento ed il mantenimento delle prescritte autorizzazioni, se previste;
- assicurare la pianificazione e il monitoraggio dei parametri chimico-fisici degli effluenti;
- assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata, nonché di quella straordinaria;
- assicurare la disponibilità della documentazione relativa;
- pianificare e assicurare il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale i protocolli prevedono che, con riferimento alla protezione dell'ozono sono definiti criteri, modalità e strumenti organizzativi che disciplinano ruoli e responsabilità per :

- censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi finalizzati alla dismissione delle stesse;
- assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento sia in possesso dei prescritti requisiti di legge.

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

5.1 Controlli esistenti

E' fatto obbligo ai responsabili delle unità organizzative a cui compete la gestione delle attività sensibili di valutare che l'unità stessa disponga di una struttura organizzativa adeguata in termini quantitativi e qualitativi per poter adempiere efficacemente alle prescrizioni in materia ambientale.

I responsabili delle unità organizzative, con il supporto della Direzione strategica, devono :

- assicurare su base continua il corretto funzionamento dei presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- valutare, su base almeno annuale, che i presidi tecnici risultano essere adeguati, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle autorizzazioni ambientali esistenti;
- valutare, su base almeno annuale, il corretto funzionamento dei presidi tecnici;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 15 di 16	

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa, trasferendo conoscenza del D. Lgs. n. 152/2006 e delle sue modalità applicative, fornendo loro delucidazioni adeguate e complete, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbi o casi di particolare criticità;
- comunicare senza indugio alla Direzione aziendale situazioni di anomalie o di malfunzionamenti che possano creare condizioni di rischio ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;
- prevedere attività di formazione e di addestramento sul campo dei propri collaboratori per fornire loro una conoscenza adeguata della normativa applicabile e sulle azioni da porre in essere per assicurare che l'attività aziendale si sviluppi nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali per favorire il rispetto della normativa ambientale;

5.2 Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola ipotesi di reato ambientale, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

5.3 Inquinamento Idrico ed Emissioni in atmosfera

Nella gestione degli aspetti in argomento è necessario :

- Verificare la sussistenza o gli eventuali obblighi di rinnovo delle autorizzazioni necessarie;
- Assicurare il corretto funzionamento degli impianti e la manutenzione delle reti di raccolta dei reflui e dei pozzetti;
- eseguire e registrare tutti i controlli igienico- ambientali richiesti, segnalando frequenze, periodicità ed idoneità rispetto alla normativa vigente ;
- tenere correttamente archiviata la documentazione tecnica e quella obbligatoria relativa agli impianti, come libretti, certificati di conformità, schede tecniche del fornitore, manutenzioni effettuate.

5.4 Gestione dei rifiuti

Nella gestione dei rifiuti è necessario :

- individuare e classificare correttamente i rifiuti prodotti, nel rispetto delle procedure interne e dei protocolli operativi;
- aggiornare con cura i registri di carico e scarico all'atto della produzione e movimentazione dei rifiuti ;
- provvedere a tenere aggiornato quanto previsto dalla normativa in ambito SISTRi ;
- firmare i formulari avendo cura di controllarne le indicazioni contenute ;
- verificare le attività di stoccaggio nel deposito temporaneo istituito presso l'Isola Ecologica ;
- verificare le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destinazione ;
- verificare il ritorno della IV copia del formulario ;
- verificare se fornitori e collaboratori abbiano adottato il D.Lgs. n. 231/2001 per la sezione Reati Ambientali e, se positivo, richiederne copia.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D. LGS. 231/2001	P 231.6
PIA FONDAZIONE DI CULTO E LIGIONE "CARD. G. PANICO" - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.231/01 Parte speciale - Reati Ambientali	Rev. 2 del 10/07/2017 Pag. 16 di 16	

5.5 Protezione dell'ozono

Per questo aspetto è necessario :

- censire le sostanze ozono-lesive utilizzate ;
- programmare la manutenzione periodica richiesta dalla normativa per la riduzione del rischio di perdite accidentali;
- tenere un registro delle seguenti dati : Apparecchiatura, ubicazione, utenze servite, data di installazione e di collaudo, tipologia di gas e contenuto in Kg refrigerante, sistema di rilevazione delle perdite (se presente o assente), Manutenzione (società o tecnico), scadenza contratto di manutenzione e garanzia, quantità aggiunte o recuperate a seguito di perdite, dati e risultati dei controlli, frequenza dei controlli da obbligo normativo.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di reati ambientali

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati ambientali, lo stesso è tenuto a:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ambientali, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute relative alla questioni inerenti i reati ambientali;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti a ciascun responsabile, nonché le procedure vigenti.

L'OdV svolge in piena autonomia le proprie attività di monitoraggio e verifica, programmate e non, effettuando controlli specifici e/o a campione sulle attività connesse ai reati ambientali al fine di verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

L'OdV comunica i risultati della propria attività di controllo al rappresentante legale secondo le modalità definite dalla Parte dalla Parte Speciale del Modello dedicata all'Organismo di Vigilanza .

N.B ATTO SOGGETTO A REVISIONE/INTEGRAZIONE - L'EDIZIONE AGGIORNATA ED UFFICIALE DI QUESTO DOCUMENTO E' ESCLUSIVAMENTE QUELLA PRESENTE AGLI ATTI DELLA DIREZIONE GENERALE - UNA COPIA POTRA' ESSERE PUBBLICATA NEL SITO INTRANET DELLA PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARD. "G.PANICO" NELLA SEZIONE "DOCUMENTI D. LGS. 231/2001".

EVENTUALI COPIE SU CARTA DEL PRESENTE DOCUMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME RIFERIMENTO SOLO DOPO AVER VERIFICATO CHE LA VERSIONE DEL DOCUMENTO SIA QUELLA AGGIORNATA.